

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 716/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 717/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un prodotto chimico** 4
- Regolamento (CEE) n. 718/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 719/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- * **Regolamento (CEE) n. 720/90 della Commissione, del 22 marzo 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese** 9
- Regolamento (CEE) n. 721/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 14
- Regolamento (CEE) n. 722/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 17
- * **Regolamento (CEE) n. 723/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari delle ciliegie applicabili per la Spagna** 21
- * **Regolamento (CEE) n. 724/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento delle ciliegie** 23
- Regolamento (CEE) n. 725/90 della Commissione, del 26 marzo 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 440/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro 25

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

90/143/Euratom :

- * **Raccomandazione della Commissione, del 21 febbraio 1990, sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi** 26

90/144/CEE :

- Decisione della Commissione, del 16 marzo 1990, di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 466/90 29

90/145/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 marzo 1990, che determina i quantitativi globali e l'elenco dei produttori da fornire quale aiuto alimentare nell'ambito del programma 1990** 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 716/90 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 1990****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, totalmente e, negli altri casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne

sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili:

- dal 1° aprile al 31 dicembre 1990, per il prodotto di cui alla tabella I;
- dal 1° luglio al 31 dicembre 1990, per i prodotti di cui alla tabella II;
- dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, per i prodotti di cui alla tabella III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. FLYNN

ALLEGATO

Note per l'applicazione delle tabelle seguenti:

- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
 - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
 - selezionatura,
 - etichettatura,
 - condizionamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - scongelamento, separazione.
- La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.
- (c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

TABELLA I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0710 21 00	Piselli in guscio della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense axiphium</i> , congelati, aventi uno spessore totale non superiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (c)	0

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0302 69 95	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
ex 0302 70 00 ex 0303 80 00	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
ex 0305 20 00	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 0711 90 50	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione del codice NC 0709 51 10, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	3
ex 0713 33 90	Fagioli bianchi, secchi, della specie <i>Phaseolus vulgaris</i> , la cui proporzione del prodotto trattenuto da un setaccio avente aperture di un diametro di 8 mm non supera in peso il 2 %, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0804 10 00	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg	0
ex 1604 30 90	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia	0
2309 90 10	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	0

TABELLA III

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98 ex 0304 90 98	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
ex 0302 65 95 ex 0303 79 99	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
ex 0302 69 95 ex 0303 79 99	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 0303 10 00	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
ex 0303 80 00	Lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (a)	0
ex 0306 19 90 ex 0306 29 90	« Krill », destinato alla trasformazione (a)	0
ex 0712 30 00	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione del codice NC 0709 51 10, dissecati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto	3
ex 0804 10 00	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a)	0
ex 0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> », freschi	0
ex 0810 90 80	Frutti della rosa canina, freschi	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 90	Frutti del genere « <i>Vaccinium</i> », anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 0811 90 90	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 1212 20 00	Alghe, destinate all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alimenti per animali (a)	0
ex 1507 90 10	Olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro. Ciascun flacone contiene 10 litri d'olio di soia purificato contenente in peso : — al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico ; — al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico ; — al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico ; — al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico ; — al minimo 7,4 % e al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico ; e di un tenore : — in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio ; — in fosfolipidi corrispondente ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio	8
	L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili (a)	max. 125 ECU/100 kg netti + un importo di compensazione previsto in talune condizioni
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
ex 1605 10 00	Granchi della specie « King » (<i>Paralithodes camchaticus</i>), « Hanasaki » (<i>Paralithodes brevipes</i>), « Kegani » (<i>Erimacrus isenbecki</i>), « Queen » e « Snow » (<i>Chionoecetes</i> spp.), « Red » (<i>Geryon quinquedens</i>), « Rough stone » (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , « Mud » (<i>Scylla serrata</i>), « Blue » (<i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
ex 1605 30 00	Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salse (a) (c)	10

REGOLAMENTO (CEE) N. 717/90 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 1990****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un prodotto chimico**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prodotto contemplato dal presente regolamento fruisce, fino al 31 marzo 1990, della sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, segnatamente per il fatto che non esiste una produzione comunitaria equivalente; che da un'indagine effettuata sul mercato della Comunità risulta che una produzione equivalente sarà disponibile nei prossimi mesi; che in queste condizioni è nell'interesse della Comunità prorogare per un tempo limitato la sospensione del dazio del prodotto in causa,

Articolo 1

Il dazio autonomo della tariffa doganale comune relativo al prodotto figurante nell'allegato è sospeso, al livello 0, dal 1° aprile al 30 giugno 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. FLYNN

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3903 90 00	Copolimero interamente costituito di anidride maleica e stirene, oppure interamente costituito di anidride maleica, di stirene e di un monomero acrilico, anche contenente un copolimero a blocchi di butadiene-stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39.	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 718/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 marzo 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89⁽⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che il regolamento (CEE) n. 486/85 è stato adottato dal Consiglio il 5 marzo 1990 ma non ha ancora potuto essere pubblicato; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	37,12	132,38 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	37,12	132,38 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	46,15	184,87 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	46,15	184,87 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	38,10	135,62
1001 90 99	38,10	135,62
1002 00 00	62,78	131,54 ⁽⁴⁾
1003 00 10	54,03	117,68
1003 00 90	54,03	117,68
1004 00 10	45,43	122,94
1004 00 90	45,43	122,94
1005 10 90	37,12	132,38 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	37,12	132,38 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	54,03	140,11 ⁽⁴⁾
1008 10 00	54,03	28,78
1008 20 00	54,03	94,35 ⁽⁴⁾
1008 30 00	54,03	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	54,03	0,00
1101 00 00	67,51	204,04
1102 10 00	102,06	198,33
1103 11 10	86,26	302,38
1103 11 90	71,65	219,10

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 719/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 marzo 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	5,87
1003 00 90	0	0	0	5,87
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	10,45	10,45
1107 10 99	0	0	0	7,81	7,81
1107 20 00	0	0	0	9,10	9,10

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel dicembre 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Comité de liaison des producteurs de ferro-alliages de la Communauté économique européenne » a nome di tutti i produttori comunitari di silicio metallico. La denuncia riguardava le importazioni di tale prodotto originario della Repubblica popolare cinese ed importato da detto paese oppure da Hong Kong.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al grave pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura. La Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa al prodotto in questione, che rientra nel codice NC 2804 69 00.
- (3) La Commissione ha avvertito ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni scritte.
- (4) Soltanto due esportatori e pochissimi importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
- (5) Per quanto riguarda l'industria di trasformazione, soltanto una società ha comunicato le proprie osservazioni in merito all'eventuale istituzione di un dazio antidumping.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione provvisoria in merito alle pratiche di

dumping e al conseguente pregiudizio ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società:

a) *Produttori comunitari:*

- Péchiney Electrometallurgie, Parigi, Francia,
- VAW — Vereinigte Aluminium-Werke AG, Bonn, Repubblica federale di Germania,
- Carbuos Metálicos, Barcellona, Spagna,
- Siderleghe Srl, Milano, Italia,
- OET Calusco SpA, Milano, Italia;

b) *Importatore:*

- R. Hostombe Ltd, Sheffield, Regno Unito.

- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo 1° gennaio 1988 — 31 dicembre 1988. La procedura è stata prorogata a causa delle difficoltà incontrate per individuare un mercato di riferimento.

B. PRODOTTO

i) Definizione del prodotto

- (8) Il prodotto in questione è il silicio metallico ottenuto in forno elettrico ad arco per riduzione del quarzo di silicio con diversi composti del carbonio.

Il silicio metallico è commercializzato in pezzi, granuli o polvere. Sul piano internazionale sono applicate alcune norme tecniche relative alle differenze di qualità, in funzione del tenore di impurezze (ferro, alluminio e calcio).

Nell'ambito della presente procedura il silicio metallico proviene unicamente dalla Cina, dato che non esiste alcuna produzione a Hong Kong.

ii) Prodotto simile

- (9) Le norme tecniche internazionali si applicano tanto al prodotto importato e oggetto della denuncia, quanto al silicio metallico prodotto nella Comunità. Nonostante alcune differenze in termini di purezza e di dimensioni tra il prodotto cinese e quello comunitario, le caratteristiche fisiche e le applicazioni sono essenzialmente identiche. Il silicio ottenuto nella Comunità può quindi essere considerato un prodotto simile a quello importato. Le parti interessate non hanno formulato alcuna osservazione a questo proposito.

C. VALORE NORMALE

- (10) Dato che la Cina non è un paese ad economia di mercato e che il prodotto in questione non è fabbricato a Hong Kong, il ricorrente aveva proposto di confrontare i prezzi all'esportazione con i prezzi o i costi in un paese analogo, nella

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 26 dell'1. 2. 1989, pag. 8.

fattispecie gli Stati Uniti d'America. I produttori statunitensi hanno tuttavia rifiutato di collaborare con la Commissione oppure non hanno fornito informazioni sufficienti. La Commissione ha quindi chiesto la collaborazione di produttori in altri tre paesi analoghi, la Norvegia, il Canada e la Jugoslavia. Anche tali produttori hanno tuttavia rifiutato di collaborare con la Commissione oppure non hanno fornito informazioni sufficienti. In tali circostanze la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che il valore normale doveva essere determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, ovvero in base ai prezzi pagabili nella Comunità per un prodotto simile, debitamente adeguati per tener conto di un equo margine di profitto.

D. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

- (11) In mancanza di risposte soddisfacenti e rappresentative da parte degli esportatori cinesi e degli importatori del prodotto in questione nella Comunità, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a titolo provvisorio, in base agli elementi disponibili, nella fattispecie i prezzi all'importazione pubblicati da Eurostat. La Commissione ha inoltre accertato che tali dati corrispondevano sostanzialmente alle informazioni fornite dagli esportatori che avevano risposto parzialmente ai questionari della Commissione.
- (12) Dato che i prezzi all'esportazione da Hong Kong citati nelle statistiche pubblicate da Eurostat si riferiscono in realtà al prodotto cinese, ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione si è tenuto conto dei quantitativi e dei prezzi dei prodotti esportati tanto dalla Repubblica popolare cinese, quanto da Hong Kong.

E. CONFRONTO

- (13) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche materiali dei prodotti e i costi del trasporto dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità.
- Le differenze nelle caratteristiche materiali dei prodotti riguardavano in particolare la dimensione dei granuli, nonché la purezza dei prodotti importati e il tipo di imballaggio. Ai fini dell'adeguamento si è tenuto conto dei costi sostenuti dall'importatore per controllare le dimensioni e la qualità della merce e per sostituire l'imballaggio.
- (14) Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio fob.
- (15) Il margine è stato determinato confrontando su base mensile il valore normale e i prezzi all'esportazione.

F. MARGINE DI DUMPING

- (16) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping medio ponderato per il periodo dell'inchiesta è pari a 38,73 %.

- (17) Non è stato calcolato un margine di dumping separato per i prodotti importati da Hong Kong, i quali sono in realtà di origine cinese dato che non esiste ad Hong Kong alcuna attività di produzione.

G. PREGIUDIZIO

1. Importazione dei prodotti in questione e quote di mercato

- (18) Le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originarie della Cina sono iniziate nel 1987 con un volume di 7 876 t. Nel corso del 1988 tali importazioni hanno raggiunto 20 214 t, con un incremento del 157 % rispetto all'anno precedente.

La quota di mercato del prodotto importato rispetto al consumo complessivo nella Comunità, pari a 0 % nel 1986, è passata dal 3,6 % nel 1987 al 9,3 % nel 1988. La quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 1986 e il 1987 è invece scesa dal 44,7 % al 37,10 % e nel 1988 ha registrato un leggero aumento risalendo al 38 %.

2. Andamento dei prezzi

- (19) Nel periodo di riferimento i prezzi medi ponderati dei prodotti importati originari della Repubblica popolare cinese, nei confronti dei primi acquirenti indipendenti nella Comunità, erano inferiori del 5,4 % ai prezzi applicati dai produttori comunitari ai primi acquirenti indipendenti. Tali prezzi erano insufficienti per compensare i costi dei produttori comunitari.

Il confronto tiene conto delle differenze tra i prodotti importati e quelli della Comunità in termini di caratteristiche materiali (vedi paragrafo 13).

- (20) I prezzi medi ponderati nella Comunità, che nel 1985 erano di circa 1 550 ECU/t, nel 1986 sono scesi fino a 1 364 ECU/t. Nel 1987, in seguito alle importazioni dalla Cina, i prezzi medi ponderati hanno raggiunto il livello più basso pari a 1 288 ECU/t, che hanno mantenuto nel corso del 1988.

A causa delle pratiche di dumping i produttori comunitari non hanno potuto applicare prezzi sufficienti per compensare i costi di produzione e realizzare un equo margine di profitto.

Il margine di profitto è inferiore a quelli ottenuti prima che iniziassero le importazioni dei prodotti cinesi.

3. Incidenza delle importazioni sulla situazione dei produttori comunitari

a) Consumo, capacità di produzione, produzione, utilizzazione degli impianti e vendite nella Comunità

- (21) Nel 1987 il consumo del prodotto in questione nella Comunità è aumentato dell'11,2 % ed è rimasto invariato nel 1988.

La produzione comunitaria è invece diminuita del 5,2 %, passando da 111 321 t a 105 522 t tra il 1987 e il 1988.

- (22) Tra il 1987 e il 1988, per migliorare la redditività, i produttori comunitari hanno ridotto le capacità di produzione da 146 061 t a 134 354 t, con una diminuzione dell'8 %.

- (23) L'indice di utilizzazione degli impianti nella Comunità, che nel 1986, l'anno precedente all'inizio delle importazioni dalla Cina, era pari all'82,5 %, è sceso al 76,2 % nel 1987 ed è successivamente risalito al 78,5 % in seguito alla riduzione della capacità.

- (24) Nonostante il processo di ristrutturazione avviato dai produttori comunitari e l'incremento del consumo, le vendite dell'industria comunitaria nel 1987 sono scese del 7,7 % e nel 1988 hanno avuto un aumento non superiore al 2 %.

b) Occupazione e redditività

- (25) Il numero di persone occupate nell'industria comunitaria è sceso del 5,4 % nel 1987 e dell'8,6 % nel 1988.

- (26) Per seguire l'andamento generale dei prezzi i produttori comunitari hanno ridotto i loro prezzi del 4,9 % nel 1987 e dell'1,5 % nel 1988.

- (27) Fatta eccezione per il produttore spagnolo, che nel periodo di transizione è protetto da un dazio doganale speciale, più elevato di quello applicabile alla frontiera comune della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, nel periodo in questione i produttori comunitari hanno subito perdite rilevanti oppure hanno appena potuto compensare i costi di produzione nonostante l'incremento del consumo.

Nel periodo di riferimento le perdite dei produttori comunitari sono comprese tra l'1 % e il 13 %.

La Commissione ha accertato che l'industria comunitaria ha subito un rilevante pregiudizio, con un calo sostanziale della redditività.

4. Causa del pregiudizio

- (28) Dal 1987 in poi si rileva un costante incremento delle importazioni dei prodotti originari della Cina a prezzi nettamente inferiori ai costi di produzione nella Comunità.

- (29) L'incremento del consumo comunitario non giustifica l'aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, come risulta dai dati relativi al 1987 e al 1988. La quota di mercato delle importazioni del prodotto cinese è infatti più che raddoppiata, mentre il consumo comunitario ha avuto un incremento sensibilmente inferiore nel 1987 ed è rimasto invariato nel 1988.

- (30) Tra il 1987 e il 1988 le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi sono scese dal 59,3 % al 52,7 %.

Le importazioni dai tre principali paesi terzi fornitori (Norvegia, Sudafrica e Brasile) sono rimaste invariate.

La Commissione ha accertato che i prezzi dei prodotti importati da tutti gli altri paesi terzi erano superiori ai prezzi dei prodotti cinesi.

- (31) Alla luce di tali elementi la Commissione ha concluso che gli effetti delle importazioni di silicio metallico, originario della Repubblica popolare cinese, considerati separatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (32) Dato il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria del silicio metallico in termini di redditività e di quote di mercato, la Commissione ritiene che, se non venissero istituite misure nei confronti delle importazioni oggetto di dumping e causa di pregiudizio, l'industria comunitaria rischierebbe di dover rinunciare alla produzione di silicio metallico. Poiché è necessario evitare una dipendenza totale da fonti di approvvigionamento al di fuori della Comunità per un prodotto di base destinato a numerosi settori industriali che applicano la tecnologia avanzata, la Commissione ritiene che l'interruzione della produzione comunitaria di silicio metallico avrebbe conseguenze negative su una parte rilevante dell'industria comunitaria.

- (33) La maggior parte dei paesi terzi produttori di silicio metallico sono alquanto lontani dal mercato comunitario. Occorre inoltre tener conto delle grandi differenze relative alla qualità dei prodotti importati e alla tecnologia applicata nei paesi terzi.

La Commissione ha inoltre tenuto conto delle osservazioni espresse da un'impresa che utilizza il silicio metallico, la quale ha affermato di aver potuto vendere i suoi prodotti finali a prezzi competitivi unicamente grazie alle importazioni a prezzi di dumping.

La Commissione ha tuttavia accertato che nel periodo dell'inchiesta la società in questione aveva acquistato soltanto il 2,7 % del fabbisogno complessivo di silicio metallico dai fornitori cinesi. È inoltre opportuno riaffermare che non è giustificata la persistenza dei vantaggi in termini di prezzi di cui hanno precedentemente beneficiato gli acquirenti in seguito a pratiche sleali.

- (34) La Commissione ritiene quindi che nell'interesse della Comunità sia opportuno ripristinare una situazione di concorrenza leale sul mercato comunitario e che gli interessi dell'industria comunitaria debbano prevalere su quelli dei consumatori e dell'industria di trasformazione, che hanno acquistato il prodotto a prezzi di dumping.

J. DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI

- (35) Per valutare l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha confrontato il prezzo medio all'importazione del prodotto cinese con un prezzo di vendita teorico che permetterebbe ai produttori comunitari di effettuare vendite redditizie. Da tale confronto risulta uno scarto medio pari al 14,7 %, percentuale corrispondente al 18,7 % su base cif.

Per determinare il prezzo di vendita teorico sono stati presi in considerazione i costi di produzione del produttore comunitario considerato maggiormente rappresentativo. A tali costi è stato aggiunto un margine di profitto del 6,5 %, corrispondente al margine minimo necessario affinché i produttori comunitari possano ottenere un utile equo sul capitale investito.

Per eliminare il pregiudizio il prezzo franco frontiera comunitaria deve essere pertanto aumentato dell'importo calcolato.

- (36) In tali circostanze la Commissione ritiene che il dazio provvisorio da istituire non debba essere pari al margine di dumping accertato, dato che un dazio inferiore al margine di dumping di 38,7 % è sufficiente per eliminare il pregiudizio attribuibile alle importazioni in questione.
- (37) La Commissione ha tenuto conto del livello dei prezzi delle importazioni in questione, compresi il margine dell'importatore e i dazi doganali, nonché di un prezzo di vendita minimo che consentirebbe

ai produttori comunitari di compensare i costi di produzione e di ottenere un profitto equo.

- (38) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di prodotti registrati nelle statistiche comunitarie come originari di Hong Kong riguardavano in realtà prodotti originari della Cina. È quindi opportuno chiudere la procedura nei confronti di Hong Kong senza istituire un dazio specifico sul prodotto proveniente da tale paese.
- (39) È opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2804 69 00.
2. L'aliquota del dazio è pari al 18,7 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1, originario della Repubblica popolare cinese, è subordinata al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

La procedura relativa alle importazioni da Hong Kong è chiusa senza istituzione di dazi antidumping.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 721/90 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 1990
relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a una decisione relativa alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato alla Sierra Leone 400 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITA A

1. **Azione n. (1):** 167/90 — Decisione della Commissione del 20. 7. 1989.
2. **Programma :** 1989.
3. **Beneficiario :** National Authorizing Officer, Office of the President, Sierra Leone.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Dr. F. Macbailey, National Authorizing Officer, Office of the President, PO Box 1402, Freetown, Sierra Leone.
5. **Luogo o paese di destinazione :** Sierra Leone.
6. **Prodotto da mobilitare :** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) :** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3.
8. **Quantitativo globale :** 400 t.
9. **Numero dei lotti :** 1.
10. **Condizionamento e marcatura :** 25 kg ...
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« OPERATION No 167/90 / VITAMINIZED SKIMMED-MILK POWDER / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO SIERRA LEONE / FOR FREE DISTRIBUTION »
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura :** reso porto di sbarco — sbarcato.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** Freetown, Sierra Leone.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco :** dall'1 al 10. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura :** 21. 6. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (3) :** 23. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 7. 5. 1990, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 15 al 25. 5. 1990 ;
 - c) data limite per la fornitura : 6. 7. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara :** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta formulato in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte :**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (3) :** restituzione applicabile il 15. 2. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 394/90 della Commissione (GU n. L 42 del 15. 2. 1990, pag. 26).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Sig. J. Trestour, Wesley House, 4 George street, PO Box 1399, Freetown, Sierra Leone. Tel. 255 43; telex 3203 DELFED; fax 25212.
- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell' 1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 722/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1990

relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 220 t di zucchero;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITA A

1. **Azione n. (1):** 34/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (5) (6) (7):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 20 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (10):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.
Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):
* ACÇÃO Nº 34/90 / MOÇAMBIQUE 0410201 / AÇÚCAR / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / ACÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL / MAPUTO *.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (8):** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 15 al 31. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 31. 5. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulato in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'1. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 498/90 della Commissione (GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 20).

PARTITA B

1. **Azione n. (1):** 15/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19. Tel. 734 55 80; telex 22555 LRCS CH; fax 733 03 95.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Croissant-Rouge tunisien, 19, rue d'Angleterre, Tunis 1000. Tel.: 24 06 30/24 55 72; telex 14524 HILAL TN.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Tunisia.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5) (6) (7):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 200 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (10):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.
Inscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 15/90 / Una mezzaluna rossa con le punte orientate verso la sinistra / SUCRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / TUNIS ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (8):** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Tunis — Radès.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15 al 31. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 6. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31. 5. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 30. 6. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulato in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'1. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 498/90 della Commissione (GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 20).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁷) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.
- (⁸) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁹) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.
- (¹⁰) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 723/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1990

che fissa, per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari delle ciliegie applicabili per la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989 ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appreso denominata « Comunità dei dieci », efficace a partire dal 1° gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le ciliegie provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 21 maggio al 10 agosto;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più

periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le ciliegie, per il periodo 21 maggio - 10 agosto 1990, ai livelli seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari per le ciliegie (codice NC 0809 20) applicabili per la Spagna, espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— maggio (dal 21 al 31):	140,95
— giugno:	125,92
— luglio:	115,69
— agosto (dal 1° al 10):	88,73

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 724/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1990

che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento delle ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di ciliegie, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle ciliegie raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di aprile al mese di settembre; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di aprile, le prime due decadi di maggio, nonché dall'11 agosto al 30 settembre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 maggio e fino al 10 agosto;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è

maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento durante la prima tappa dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990, i prezzi di riferimento delle ciliegie (codice NC 0809 20), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— maggio (dal 21 al 31):	140,95
— giugno:	125,92
— luglio:	115,69
— agosto (dal 1° al 10):	88,73

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 725/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 440/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 440/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 672/90⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 15,96 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 440/90 è sostituito dall'importo di 25,21 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 20. 3. 1990, pag. 28.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1990

sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi

(90/143/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, e in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

consultato il gruppo di esperti designati dal comitato scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato;

considerando quanto segue:

I

In molti Stati membri si fa sempre più forte la consapevolezza del pericolo dell'esposizione della popolazione al radon in ambienti chiusi; che diversi paesi hanno già impostato o stanno impostando politiche di controllo delle dosi.

È compito della Commissione armonizzare le disposizioni degli Stati membri sull'applicazione delle norme di sicurezza di base per la tutela della salute delle persone nei confronti dei rischi provocati da radiazioni ionizzanti.

La Commissione ha pertanto chiesto al gruppo di esperti, istituito ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom, di esaminare il problema e di elaborare proposte per l'adozione di adeguati provvedimenti.

Detto gruppo ha ora presentato alla Commissione una relazione sulla quale è basata la presente raccomandazione.

La presente raccomandazione non pregiudica il lavoro legislativo della Commissione volto ad una trattazione globale dei problemi dell'inquinamento nei luoghi chiusi.

Il radon è un gas radioattivo presente in natura, il suo isotopo più importante è il radon-222 con un tempo di dimezzamento di 3,82 giorni. Si tratta di un membro della serie degli elementi derivati dal decadimento dell'uranio-238 e la sua presenza nell'ambiente è sovente connessa a quella di tracce del suo parente più prossimo, cioè del radio-226, nelle rocce e nei terreni. La causa principale della concentrazione di radon nelle abitazioni è il gas emanato dai terreni che si insinua nell'atmosfera degli ambienti chiusi attraverso i pavimenti in seguito a flussi dovuti a pressione o a concentrazione; in quasi tutti i paesi, fatti salvi casi particolari, l'incidenza dei materiali edilizi è di solito minore.

Recenti controlli effettuati negli Stati membri hanno dimostrato concentrazioni medie all'interno delle abitazioni oscillanti tra i 20 e i 50 Bq/m³, mentre i valori esterni erano nettamente inferiori. Se raffrontata ad altre forme di radiazioni naturali, la caratteristica principale dei livelli di radon in ambienti chiusi è la loro variabilità; in molti paesi alcune abitazioni presentano livelli di radon molto superiori alla media.

La dose di gas radon inalato è bassa rispetto a quella dei suoi prodotti di decadimento radioattivi a breve vita, che sono isotopi del polonio, del piombo e del bismuto. Se respirati essi si depositano sulla superficie delle vie respiratorie umane e le dosi più nocive derivano dai raggi alfa che colpiscono l'epitelio bronchiale. Un gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR) si è dedicato allo studio dei rischi di cancro polmonare provocati dall'esposizione in ambienti chiusi ai prodotti di decadimento del radon e ha presentato in

materia una relazione nel 1987⁽¹⁾. Sulla base di modelli correnti di esposizione si applica un coefficiente di conversione pari a circa 20 Bq/m³ per mSv/y fra la media oraria di attività di concentrazione di gas radon e la dose annua effettiva equivalente per l'esposizione di persone in ambienti chiusi. Di conseguenza, le dosi normali annue nelle abitazioni della Comunità europea oscillano da 1 a 2,5 mSv, ma vi è una piccola percentuale della popolazione in taluni paesi membri che riceve più di 20 mSv annui. Per fare un raffronto, il limite normale della dose annua per le persone sottoposte a radiazioni provocate da attività umana, secondo le disposizioni degli standard di sicurezza fondamentali della Comunità europea⁽²⁾, è pari a 5mSv.

L'esposizione al radon non è un fenomeno recente e studi epidemiologici condotti su diversi gruppi di minatori esposti ad elevate concentrazioni durante il lavoro hanno evidenziato un notevole numero di decessi dovuti al cancro polmonare. Per il momento non si hanno prove sicure sugli effetti che l'esposizione al radon in ambienti chiusi ha sulle persone, ma sulla base degli indizi raccolti la Commissione ritiene prudente formulare raccomandazioni volte a limitare tale esposizione, come del resto è già stato fatto dalla CIPR⁽³⁾.

Va osservato che il radon in ambienti chiusi è controllabile sotto il profilo fisico o tecnico. I criteri di sicurezza radiologica permetterebbero quindi la definizione di orientamenti pratici per azioni correttive nelle abitazioni esistenti. Negli edifici che si costruiranno in futuro sono necessarie misure preventive basate su adeguate norme progettuali e costruttive. Questo approccio preventivo giustifica l'adozione di un livello di progettazione inferiore al livello di riferimento per quanto concerne gli interventi correttivi negli edifici esistenti.

Si dovranno stabilire semplici procedure metrologiche per assicurare che le misurazioni del radon presente in ambienti chiusi diano dati qualitativamente validi e affidabili.

Per agevolare il controllo dell'esposizione al radon in ambienti chiusi nella Comunità, il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 ha definito orientamenti particolareggiati che sono stati ora inseriti nella presente raccomandazione e che sono conformi agli orientamenti forniti dalla CIPR. Gli obiettivi così indicati sono realizzabili dal punto di vista pratico.

Infine, è necessario anche menzionare che a causa delle specifiche caratteristiche del problema, l'adeguata informazione della popolazione costituisce un fattore impor-

tante sia per migliorare la controllabilità dell'esposizione sia per garantire una risposta positiva da parte della popolazione,

RACCOMANDA :

1. che sia istituito un sistema adeguato per ridurre qualsiasi esposizione a concentrazioni di radon in ambienti chiusi. In questo sistema particolare attenzione deve essere rivolta all'adeguata informazione della popolazione e ad una congrua reazione alle preoccupazioni della stessa.

2. Per quanto riguarda gli edifici esistenti :

a) che sia stabilito un livello di riferimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi : qualora esso venga superato si adotteranno provvedimenti semplici ma efficaci volti a ridurre il livello di radon ;

b) che il livello di riferimento sia pari ad una dose effettiva equivalente di 20 mSv annui, la quale, ai fini pratici, può essere considerata equivalente ad una concentrazione media annua di gas radon di 400 Bq/m³ ;

c) che l'urgenza dei provvedimenti correttivi sia proporzionale alla misura in cui tale limite di riferimento viene superato ;

d) che, laddove siano ritenuti necessari provvedimenti correttivi, la popolazione interessata sia informata sui livelli di radon ai quali è esposta e sui provvedimenti adottabili per ridurre tali livelli.

3. Per quanto riguarda gli edifici da costruire :

a) che sia applicato un livello di progettazioni cui le competenti autorità possano far riferimento nell'adottare disposizioni, norme e codici di tecniche costruttive per i casi in cui il livello di progettazione rischi di venir superato ;

b) che il livello di progettazione sia pari a una dose effettiva equivalente di 10 mSv annui, la quale, ai fini pratici, può essere considerata equivalente a una concentrazione media annua di gas radon di 200 Bq/m³ ;

c) che le informazioni relative ai probabili livelli d'esposizione al radon e alle misure preventive da adottare siano fornite, in quanto pertinenti, a coloro che partecipano alla costruzione di nuovi edifici ;

4. che, nella determinazione dei provvedimenti correttivi o preventivi, i principi di ottimizzazione siano applicati in armonia con le fondamentali norme comunitarie di sicurezza⁽⁴⁾ ;

⁽¹⁾ « Lung cancer risks from indoor exposures to radon daughters ». Annals of the ICRP, vol. 17, n. 1, 1987, Publication 50, Pergamon Press.

⁽²⁾ Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica la direttiva che fissa gli standard di sicurezza di base per la tutela della salute delle persone e dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti. GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ « Principles for limiting exposure of the public to natural sources of radiation ». Annals of the ICRP, vol. 14, n. 1, 1984, Publication 39, Pergamon Press.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle direttive 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che stabiliscono le norme di sicurezza di base per la tutela della salute delle persone e dei lavoratori contro i pericoli provocati da radiazioni ionizzanti, e 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva 80/836/Euratom. GU n. C 347 del 31. 12. 1985, pag. 9.

5. che, a motivo delle variazioni giornaliere e stagionali dei livelli di radon in ambienti chiusi, le decisioni relative alla protezione contro le radiazioni siano in linea di massima basate su misurazioni della media annua di gas radon o dei suoi prodotti di decadimento negli edifici; che tali misurazioni siano effettuate con l'applicazione di tecniche complementari; che le autorità competenti garantiscano l'adeguatezza della qualità e dell'affidabilità di tali misurazioni;

6. che siano definiti criteri per l'identificazione di regioni, località e caratteristiche costruttive probabilmente connesse con alti livelli di radon in ambienti chiusi. I livelli d'indagine per i parametri di riferimento (ad es. attività del suolo e dei materiali edilizi, permeabilità del

terreno, ecc.) possano essere impiegati per identificare tali fattori d'esposizione.

La presente raccomandazione è rivolta agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1990

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 466/90

(90/144/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo 1° gennaio — 30 aprile 1990 ⁽⁴⁾, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2659/80 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 466/90 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara relativa agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2659/80, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la gara indetta dal regolamento (CEE) n. 466/90, si è deciso di non dare seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 48 del 24. 2. 1990, pag. 28.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 1990****che determina i quantitativi globali e l'elenco dei produttori da fornire quale aiuto alimentare nell'ambito del programma 1990**

(90/145/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1750/89 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 richiede la determinazione per prodotto dei quantitativi globali da fornire quale aiuto alimentare nel 1990, nonché la definizione dei prodotti oggetto dell'aiuto stesso;

considerando che è opportuno decidere i quantitativi globali degli aiuti alimentari per il 1990 e realizzare le azioni di aiuto alimentare in funzione delle disponibilità di bilancio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato « aiuto alimentare »;

DECIDE:

Articolo unico

1. I quantitativi globali, per ciascun prodotto, che saranno messi a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di alcuni organismi quale aiuto alimentare per il 1990 sono stabiliti nell'allegato I.

2. I prodotti che possono essere forniti quale aiuto alimentare sono elencati nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1,
rettifica: GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.

(²) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

*ALLEGATO I***Quantitativi di aiuto alimentare da fornire per l'anno 1990**

- Cereali :
 - a) una prima frazione di 927 700 t
 - b) una seconda frazione che può arrivare fino a 432 300 t
- Latte in polvere e altri prodotti equivalenti : al massimo 94 100 t
- Butteroil : al massimo 18 000 t⁽¹⁾
- Zucchero : al massimo 15 000 t
- Oli vegetali (olio di semi e olio d'oliva)⁽¹⁾ : 50 000 t
- Altri prodotti : importo massimo di 40 milioni di ecu

⁽¹⁾ I quantitativi di butteroil in eccesso potrebbero essere forniti all'occorrenza, sotto forma di oli vegetali, secondo un tasso di equivalenza di 1 t di butteroil per 2 t d'olio.

ALLEGATO II

Codice NC (riportato a titolo indicativo)	Designazione delle merci
0202	Carni bovine congelate
ex 0203	Carni suine congelate
0210 20	Carni bovine di ogni tipo, salate o in salamoia, secche o affumicate
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana
ex 0402	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide o surrogati del latte
ex 0405 00	Butteroil
0406	Formaggi e latticini
0713	Legumi in granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0806 20	Uve secche
ex capitolo 10	Cereali
1101	Farine di cereali
1102	
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
1104	Cereali altrimenti lavorati, escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 10 00	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713
ex 1202	Arachidi
1509	Olio d'oliva
ex 1507	Oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati all'alimentazione umana.
ex 1508	
ex 1511	
ex 1512	
ex 1513	
ex 1514	
ex 1515	
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina
da	Preparazioni e conserve di pesci, sardine, tonni, sgombri, acciughe, altri
ex 1604 13	
a	
1604 19	
1701	Zuccheri di barbabietola e di canna e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
ex 1901	Preparazioni alimentari a base di farine, semolini, ecc., non nominate né comprese altrove
ex 1902	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate
ex 1905	Prodotti della biscotteria
2002	Pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove; concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate provenienti dal latte
—	Prodotti freschi da acquistare nei paesi in via di sviluppo quali ortofruttili prodotti in loco (!).

(!) Esclusivamente per le organizzazioni non governative e gli organismi internazionali, in via prioritaria a favore dei profughi.